



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO PROFESSIONALE – SISTEMA DI SICUREZZA
SETTORE DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Poli Decentrati
Ai Dirigenti delle Aree Amministrative
Ai Responsabili Amministrativi delle Scuole
Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti
A tutto il personale dell'Ateneo

Oggetto: Circolare sulle “Nuove Procedure in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nell’Ateneo di Palermo, ai sensi del D. L.gs n. 151/01 ed ai sensi della Legge di Bilancio n. 145/2018.

Nell’Ateneo Universitario di Palermo si riscontra una notevole presenza di lavoratrici in tutte le attività lavorative e la presenza così numerosa di personale femminile giustifica la necessità di fare chiarezza su alcuni punti che caratterizzano il percorso che ogni donna deve attuare, quando si trova in gravidanza, a tutela della propria salute e di quella del nascituro.

Infatti durante la gravidanza, che non deve essere considerata una malattia ma un periodo particolare della vita della donna, la lavoratrice necessita tuttavia di tutela della salute nel luogo di lavoro durante la gestazione, nel periodo del post-partum e nel periodo di allattamento.

Nell’ambito della salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare la donna in gravidanza, si dovrà effettuare una valutazione dei rischi "ad hoc" in applicazione a quanto previsto dal D. L.gs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO PROFESSIONALE – SISTEMA DI SICUREZZA SETTORE DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE

Tale valutazione prenderà in esame tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare sia i pericoli sia i rischi al fine di consentire al Datore di Lavoro di adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione per evitare l'esposizione delle lavoratrici in gravidanza.

Questa Circolare si rivolge a tutte le lavoratrici dell'Ateneo, così come definite sia dell'art. 2 del D. L.gs n. 81/2008, sia dall'art. 12 del comma 1 del "Regolamento per la Sicurezza" emanato con D.R. n. 3939/2015 il 29/10/2015.

Per questi motivi, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, si comunica che, nel caso in oggetto, per ottemperare a quanto prescritto dal D. L.gs 151/01 ed ai sensi della Legge n. 145/2018, gli intestatari della presente, gli Uffici Competenti dell'Amministrazione Centrale e le lavoratrici stesse, dovranno seguire le procedure successivamente descritte.

PROCEDURE OPERATIVE

Data l'eterogeneità delle attività lavorative nell'ambito dell'Ateneo, per la presenza di uffici, laboratori, officine, ecc., le lavoratrici possono svolgere mansioni che **non comportano rischi per la salute** della donna anche in caso di gravidanza, oppure possono svolgere attività che **mettono a rischio la salute** propria o quella del nascituro (vedi Allegati A, B, e C del D. L.gs 151/01), come ad esempio quelle che comportano la movimentazione manuale dei carichi, l'utilizzo di agenti fisici quali radiazioni ionizzanti, l'esposizione ad agenti biologici, ad agenti chimici, ecc.

Dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza, sia nel **primo che nel secondo caso**, la lavoratrice deve informare del suo stato il proprio Responsabile di Struttura utilizzando la "**Dichiarazione di stato di gravidanza**", debitamente protocollata (**vedi allegato 1**) allegando a questa un **certificato medico** redatto dallo specialista Ginecologo, (conformemente all'art. 14 del D.P.R. 25/11/76 n. 1206).

In seguito alla ricezione della "**Dichiarazione di stato di gravidanza**" il Responsabile della Struttura di appartenenza verificherà se l'attività svolta dalla dipendente in gravidanza la espone a rischi o meno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO PROFESSIONALE – SISTEMA DI SICUREZZA SETTORE DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE

Nel caso di mansioni che non comportino rischi per la salute la lavoratrice trasmetterà una copia del certificato medico agli Uffici Competenti dell'Amministrazione Centrale così elencati:

- **UO Gestione Presenze e Trattamento Accessorio** per il personale Tecnico-Amministrativo.
- **Settore Carriere, Professori e Ricercatori** per il personale docente e per i ricercatori.
- **Servizio Speciale Ricerca di Ateneo** per dottorandi, borsisti, assegnisti.

In questo caso la lavoratrice potrà continuare a svolgere la sua attività lavorativa fino al periodo dell'astensione obbligatoria, ovvero due mesi precedenti al parto e tre mesi successivi ad esso, per complessivi cinque mesi, secondo l'art. 16 del D.L.gs 151/01, tranne che la lavoratrice non intenda avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 del citato Decreto in materia di flessibilità del congedo di maternità o da quanto previsto dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Nel caso in cui l'attività svolta comporti rischi per la lavoratrice e/o per il nascituro la lavoratrice manderà sempre una copia del certificato medico agli uffici sopracitati; in più, il Responsabile della Struttura, sentiti il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente**, destinerà immediatamente la dipendente ad attività non a rischio per tutto il periodo della gravidanza dandole una mansione che non comporti rischi che possano arrecare danno alla salute della madre e del nascituro.

Se per motivi organizzativi non è possibile individuare nella propria struttura una attività "non a rischio", il Responsabile della Struttura dovrà darne comunicazione al Dirigente dell'Area delle Risorse Umane e per conoscenza al Direttore Generale, che provvederanno allo spostamento della lavoratrice presso altre strutture.

Gli eventuali spostamenti verranno comunicati (ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del D.L.gs 151/01), alla lavoratrice, agli RLS, al Responsabile della Struttura di appartenenza ed al Responsabile della Struttura di destinazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO PROFESSIONALE – SISTEMA DI SICUREZZA SETTORE DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE

In entrambi i casi esaminati, la lavoratrice in gravidanza, deve presentare agli uffici sopraindicati, entro la **ventottesima** settimana di gravidanza, un ulteriore certificato medico indicante la data presunta del parto ed una volta avvenuto il parto, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, così come previsto dall'art. 21 del D.L.gs 151/01.

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLA "FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ"

Fermo restando il periodo di cinque mesi di astensione obbligatoria, il D.L.gs. 151/01 all'art. 20 comma 1, prevede la possibilità di spostare in avanti la finestra temporale ed usufruire, quindi, della "*flessibilità del congedo di maternità*" ovvero la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

Inoltre, la **Legge di Bilancio n. 145 30/12/2018**, ha introdotto una importante novità in merito alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità, in quanto a decorrere dall'1 gennaio 2019 la lavoratrice può scegliere di fruire di tale congedo solo dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, previo parere favorevole del Ginecologo del SSN o con esso convenzionato e del Medico Competente.

Da quando descritto si evince che la donna in gravidanza ha la possibilità di usufruire della flessibilità sia dall'ottavo mese di gravidanza, sia dalla data del parto.

Pertanto nell'attesa dell'emanazione di una circolare applicativa da parte dell'INPS, per analogia alle procedure applicate ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. L.gs 151/01, si ritiene ragionevole che, in ogni caso la lavoratrice che intenda usufruire della flessibilità del congedo di maternità, tra l'inizio della **ventottesima e la fine della ventinovesima settimana** di gravidanza, deve fare richiesta scritta al Responsabile della propria Struttura ed al Responsabile del Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione adottando il fac-simile di domanda riportato nell'**Allegato 2**, debitamente protocollato. Alla suddetta domanda andrà allegato un certificato medico redatto dal Ginecologo del SSN o con esso convenzionato, che tra le altre indicazioni riporti la dicitura:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO PROFESSIONALE – SISTEMA DI SICUREZZA SETTORE DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE

- nel caso di richiesta di flessibilità dall'VIII mese di gravidanza: **“In atto non sussistono controindicazioni all'espletamento dell'attività lavorativa sino al compimento dell'ottavo mese di gestazione né per la gravida né per il nascituro”**.
- nel caso di richiesta di flessibilità dal IX mese: **“In atto non sussistono controindicazioni all'espletamento dell'attività lavorativa sino alla data presunta parto, né per la gravida né per il nascituro”**.

Il Medico Competente ricevuta la richiesta di flessibilità, fisserà una data per la visita medica di controllo, a seguito della quale emetterà un giudizio di idoneità o di non idoneità alla prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa sino al periodo massimo previsto.

Il Medico Competente rilascerà una copia del giudizio alla dipendente, una al Responsabile della Struttura ed una al Settore di Medicina e di Radioprotezione d'Ateneo per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Inoltre, nell'eventualità che la lavoratrice in gravidanza che avesse già optato per la flessibilità dall'ottavo mese, decidesse di usufruirne dalla data del parto, dovrà reinoltrare tra l'inizio della **trentaduesima e la fine della trentatreesima settimana** di gravidanza richiesta scritta al Responsabile della propria Struttura ed al Responsabile del Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione adottando il fac-simile di domanda riportato nell'**Allegato 3**, corredata della certificazione rilasciata sempre dal Ginecologo convenzionato con il SSN e debitamente protocollata.

Il periodo di flessibilità, anche se già accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto) espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti così come indicato dalla Circolare INPS n. 152 del 4/9/2000 esplicativa della Circolare Ministeriale n. 43 del 7/7/2000 sull'art. 12 della Legge n. 53 del 8/3/2000.

Più precisamente, tale ipotesi può verificarsi con l'insorgere di un periodo di malattia generica o specifica della gravidanza, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro” e supera, di fatto, il giudizio medico espresso precedentemente nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SERVIZIO PROFESSIONALE – SISTEMA DI SICUREZZA SETTORE DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE

In questi casi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria ordinaria non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso).

Alla ripresa del Servizio, dopo la nascita del bambino, quando la lavoratrice madre ritornerà nel proprio posto di lavoro, saranno riattivate le procedure previste nei protocolli sanitari istituiti dai medici competenti ai fini della Sorveglianza Sanitaria.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari